

[Home \(http://www.professionisti.it\)](http://www.professionisti.it)

/ [Articoli \(http://www.professionisti.it/archivio/95/tutti\)](http://www.professionisti.it/archivio/95/tutti)

/ Dividendi in bilancio solo con delibera



Dividendi in bilancio solo con delibera

del 12/07/2016

www.professionisti.it/info/commercialisti/no/arona/239445/caravati-pagani-dottori-commercialisti-associati

di: Dott. Filippo Caravati

| CARAVATI PAGANI - Dottori Commercialisti Associati

<http://www.professionisti.it/info/commercialisti/no/arona/239445/caravati-pagani-dottori-commercialisti-associati>

p.zza de Filippi 7 Arona 28041 Arona (NO) 📍



Principi contabili – Aggiornamento OIC 21

L'Organismo Italiano Contabilità (OIC) in data 13 giugno 2016 ha reso pubblica la bozza del **nuovo documento OIC 21** (Partecipazioni), rendendola disponibile per consultazione fino al 15 luglio 2016 e, al termine del processo di aggiornamento, sarà

applicabile ai bilanci con inizio dal 1 gennaio 2016 o da data successiva.

La nuova bozza recepisce le novità introdotte nell'ordinamento italiano dal DLgs. 139/2015.

Inoltre, sono state apportate **modifiche in merito al trattamento contabile dei dividendi**.

Bozza di nuovo OIC 21

La bozza di nuovo OIC 21 presenta novità in merito a:

- Disciplina delle **azioni proprie**, le quali non potranno più essere iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale, con costituzione di una riserva indisponibile per pari importo, ma dovranno essere rilevate a decurtazione del patrimonio netto, tramite iscrizione di una specifica voce con segno negativo (A.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio).

- Introduzione nello Stato Patrimoniale e nel Conto economico di specifiche voci di dettaglio (B.III.1.d) e (C.III.3-bis) relative alle partecipazioni nelle c.d. **imprese sorelle** (imprese sottoposte al controllo delle controllanti). Inoltre è stata modificata la voce del Conto economico C.15 – Proventi da partecipazioni, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Gli effetti derivanti da tali disposizioni saranno applicati retroattivamente ai solo fini riclassificatori.
- Inserimento nella voce C.15 (se positivi), o C.17 (se negativi), degli **utili e delle perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni** sia immobilizzate che iscritte nell'attivo circolante. Non è più consentita quindi la classificazione del provento o del costo nella sezione straordinaria (voce E).
- Inserimento di paragrafi specifici per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (art. 2435-bis c.c.) e per le **micro imprese** (art. 2435-ter c.c.), relativi al contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e sull'informativa da fornire in Nota integrativa.

Oltre a quanto sopra, la **bozza dell'OIC 21** ha modificato alcune disposizioni non inserite nel DLgs. 139/2015. Nello specifico, è stata eliminata la norma che consentiva la rilevazione anticipata dei dividendi (cd rilevazione "per competenza") da società controllate già nell'esercizio di maturazione degli utili, a condizione che l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllata fosse antecedente a quello della controllante. Parimenti, è stata eliminata la possibilità, per le società controllanti, con pieno dominio sull'assemblea della controllata, di anticipare la rilevazione del dividendo sulla base della proposta di distribuzione dell'Organo amministrativo della controllata.

Di fatto, sono state eliminate le eccezioni alla regola generale che prevede la **rilevazione dei dividendi** nell'esercizio in cui l'**assemblea dei soci** della società partecipata **delibera** la **distribuzione** degli stessi e, quindi, nell'esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della controllante.

L'**iscrizione del credito per i dividendi** da parte della controllante, dovrà avvenire quindi nello stesso esercizio in cui la controllata registrerà il corrispondente debito.

Per quanto attiene le regole di prima **applicazione del nuovo OIC 21**, la bozza prevede che, ad eccezione delle disposizioni che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'art. 12 del DLgs 139/2015, la sua applicazione potrà essere effettuata prospetticamente, ossia le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.

Dott. Filippo Caravati

CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati

Arona – Milano – Gozzano

www.caravatipagani.it